



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA**

DECRETO n. 39/2020

Protocollo n. 1433/2020

UFFICIO DI PRESIDENZA

**Oggetto: Integrazione delle misure organizzative per la prosecuzione dell'attività giudiziaria nel mese di luglio 2020 presso il Tribunale di Paola.**

Il Presidente del Tribunale

Richiamato il proprio decreto n. 26/2020 (protocollo n. 1032/2020) contenente le misure organizzative per la prosecuzione dell'attività giudiziaria nel periodo 12.5.2020 – 30.6.2020, ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020 n. 27, e dell'art. 36 del decreto legge 8.4.2020 n. 23;

Considerato che l'art. 3 lettera i) del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 ha stabilito che, nell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ovunque ricorrano le parole «30 giugno 2020», siano sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»;

Considerato che il decreto n. 26/2020 (protocollo n. 1032/2020), sebbene faccia riferimento come termine finale al 30.6.2020 (in quanto adottato prima della pubblicazione del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28), ha recepito il Protocollo N. 834/2020, contenente le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze civili concordate con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Paola, Protocollo che già regola l'attività giurisdizionale *nel periodo 15 aprile – 30 giugno 2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19*;

Considerato che il decreto n. 26/2020 (protocollo n. 1032/2020), quanto all'attività della sezione penale, è stato già modificato con decreto n. 32/2020 (protocollo n. 1168/2020);

Richiamato nuovamente l'art.83 del decreto legge 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020 n. 27, il quale, al comma 6, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, ha previsto, sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

l'adozione, da parte dei “capi degli uffici giudiziari”, di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Considerato che il sopra richiamato art. 83, commi 6 e 7, delineando le misure da adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo che va dal 12.05.2020 al 31.07.2020, pur vietando gli assembramenti che possano favorire il propagarsi dell'epidemia, non esclude espressamente la possibilità che le udienze vengano trattate in presenza;

Considerato che la direttiva del Ministero della Giustizia del 2.05.2020, ritenendo “*opportuno proseguire con l'approntamento delle ulteriori misure organizzative necessarie a sostenere il graduale e progressivo ampliamento delle attività giurisdizionali*”, 1) individua nel periodo dal 12.05.2020 al 31.07.2020 un arco temporale di graduale ripresa dell'attività degli uffici giudiziari durante il quale “*i Capi degli Uffici dovranno adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall'Autorità sanitaria e indicate dal Governo*”; 2) distingue il suddetto periodo in tre fasi temporalmente scandite (maggio, giugno e luglio) in cui si preveda “*un accrescimento della quantità dell'attività giurisdizionale unita alla modulazione quantitativa della presenza di personale amministrativo e di magistratura negli uffici ancorata anche al progredire dell'epidemia*”;

Considerato che tali indicazioni sono state ribadite nella direttiva del Ministero del 12.6.2020, contenente l'espreso invito *alla maggiore e progressiva ripresa, per i mesi di giugno e luglio dell'attività amministrativa e giudiziaria degli uffici nel quadro di compatibilità territoriale con il miglioramento del contesto epidemiologico, mantenendo le prescrizioni sanitarie e logistiche sino ad oggi consigliate nelle precedenti circolari ...*;

Ritenuto che le attuali condizioni epidemiologiche della Regione Calabria consentano di prevedere che, quanto alla sezione civile, i Giudici possano fare ricorso alla trattazione in presenza anche al di fuori di *ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente*, come previste nel richiamato Protocollo n. 834/2020, sebbene con gradualità e prudenza (come del resto previsto dalla normativa nazionale sub-primaria), sempre tenuto conto delle esigenze igieniche e di prevenzione sanitaria;

Ritenuto che l'attuale miglioramento della diffusione del contagio da COVID-19 nella Regione Calabria consenta anche di modificare le disposizioni organizzative relative alla sezione penale, nel senso di prevedere la possibilità di trattare un numero maggiore di processi penali per udienza di quanto previsto alla lettera e) del Protocollo n. 1165/2020;

Considerato che nel corso della riunione tenutasi il 17.6.2020 (cui ha preso parte la Dirigenza amministrativa, il Presidente della sezione penale e una Rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola e della Camera penale di Paola) è emersa l'esigenza di assicurare all'Avvocatura un accesso più duttile alle Cancellerie e all'Ufficio NEP, pur nell'osservanza delle regole del distanziamento sociale e del divieto di assembramento;

P.Q.M.

**COSI' MODIFICA ed INTEGRA per il mese di luglio 2020 le misure organizzative, ai sensi dell'art.83 del decreto legge 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020 n. 27, adottate nel decreto n. 26/2020, da applicarsi per il mese di luglio 2020.**

Accesso ai due edifici del Palazzo di Giustizia di Paola

OMISSIS

TRIBUNALE DI PAOLA

2.Orario di apertura al pubblico

Viene ripristinato il consueto orario di apertura al pubblico di tutte le Cancellerie, di tutti gli Uffici e della Segreteria del Tribunale di Paola: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì; il sabato un presidio per il deposito degli atti urgenti e in scadenza dalle ore 9,00 alle 13,00.

3.Sezione civile: udienze

\*Le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze secondo le modalità di cui al punto 1 sono sempre quelle concordate nel Protocollo N. 834/2020 (già allegato al decreto n. 26/2020), con la seguente aggiunta: le cause per separazione personale consensuale, qualora non vi siano figli minori, saranno svolte nella fase presidenziale con la trattazione scritta qualora i Difensori nelle note scritte, da depositarsi esclusivamente nel giorno precedente l'udienza fissata, oltre a formulare le conclusioni, a) specifichino se le parti intendano confermare le pattuizioni concordate e rinunciare a comparire in udienza; b) diano atto di avere interpellato prima dell'inoltro delle note ciascuno dei coniugi e che gli stessi abbiano confermato l'indisponibilità alla conciliazione.

\*Qualora non sussistano le condizioni per la trattazione scritta (trattazione consentita nel caso in cui le parti siano rappresentate da Difensori e si produca documentazione scritta), i procedimenti per l'adozione dei provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno saranno trattati con modalità ordinaria e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario non risulti incompatibile (alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19) con le sue condizioni di età e di salute. In tal caso il Giudice

tutelare dovrà celebrare l'udienza in una delle aule poste al primo piano per garantire il necessario distanziamento sociale.

\*I procedimenti per convalida di sfratto, ove non sussistano le condizioni per una modalità alternativa, verranno trattati con modalità ordinaria.

\*I procedimenti cautelari e possessori, ove non sussistano le condizioni per la trattazione scritta (in particolare perché sia prevista l'audizione delle parti e di informatori), verranno trattati in modalità ordinaria.

\*Possono essere trattate in modalità ordinaria (con udienze a porte chiuse e con l'adozione di ogni disposizione volta ad evitare assembramenti nell'aula stessa e nelle sue adiacenze) tutti i procedimenti il cui espletamento non possa essere assicurato con altre modalità (ad esempio, in caso di assunzione di prove orali). Qualora il numero di procedimenti da trattarsi in modalità ordinaria non assicuri il rispetto del divieto di assembramento, il Giudice provvederà a rinviare d'ufficio parte dei procedimenti, secondo il criterio della maggiore vetustà e della rilevanza dell'oggetto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto n. 26/2020 non incompatibili con le presenti.

OMISSIS

#### 4. Sezione civile: ulteriori attività di competenza del giudice tutelare

OMISSIS

#### 5. Sezione civile: regolamentazione dell'accesso ai servizi

Restano ferme tutte le disposizioni del decreto n. 26/2020.

In ogni caso sarà consentito l'accesso (anche soltanto per la richiesta di copie di atti o per la consultazione del fascicolo) al Difensore che preannunci la sua presenza, quando nella Cancelleria non si trovino altre persone e sia dunque scongiurata la violazione del divieto di assembramento. Il difensore contatterà le Cancellerie attraverso la postazione telefonica, posta al piano terra di fronte alle aule penali, ove è affisso il foglio contenente i recapiti interni di tutte le Cancellerie.

OMISSIS

#### 6. Sezione penale: udienze

Ad integrazione di quanto previsto nel decreto n. 32/2020 e del Protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati n. 1165/2020 (decreto n. 31/2020), è consentito trattare un numero maggiore di processi penali per udienza di quanto previsto alla lettera e) del protocollo n. 1165/2020. Pertanto, fermo restando le modalità di svolgimento delle udienze penali fissate con il predetto protocollo, il presidente del collegio, il giudice dell'udienza monocratica o il giudice dell'udienza preliminare potranno indicare per la trattazione un numero di processi superiore a

quello indicato alla lett. e) del protocollo n. 1165/2020, nei limiti della compatibilità con le indicate modalità di trattazione e curando che la durata dell'udienza penale non si estenda oltre le ore 17,00, esclusa l'eventuale prosecuzione della camera di consiglio per la decisione.

I Magistrati della sezione cureranno l'adeguata programmazione delle udienze in modo da consentire alle parti processuali la tempestiva citazione dei testimoni per l'udienza e lo studio dei processi nonché la successiva comunicazione con le modalità indicate al punto g) del protocollo citato.

#### 7. Sezione penale: accesso ai servizi

Restano ferme tutte le disposizioni del decreto n. 26/2020.

In ogni caso sarà consentito l'accesso (anche soltanto per la richiesta di copie di atti o per la consultazione del fascicolo) al Difensore che preannunci la sua presenza, quando nella Cancelleria non si trovino altre persone e sia dunque scongiurata la violazione del divieto di assembramento. Il difensore contatterà le Cancellerie attraverso la postazione telefonica, posta al piano terra di fronte alle aule penali, ove è affisso il foglio contenente i recapiti interni di tutte le Cancellerie.

#### 8. UFFICIO NEP DEL TRIBUNALE DI PAOLA

Restano ferme tutte le disposizioni del decreto n. 26/2020, con l'aggiunta della seguente disposizione: al fine di contemperare le esigenze dell'Avvocatura proveniente dai comuni più distanti del circondario ovvero proveniente da fuori circondario, è consentita anche la prenotazione telefonica al fine di concordare un accesso per lo svolgimento, in un unico arco temporale, di più attività (notifiche, esecuzioni, deposito atti, ritiro atti).

#### UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

OMISSIS

#### 11. Oneri di collaborazione

OMISSIS

**Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto n. 26/2020 non incompatibili con le presenti.**

Si comunichi ai Magistrati e alle Cancellerie del Tribunale, al Dirigente amministrativo e al Procuratore della Repubblica (anche per la diramazione agli Uffici della Procura) nonché al

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (anche affinché possa diramarlo agli altri Ordini del distretto) ed al Presidente della Camera penale.

Si notifichi a mezzo PEC alla Presidenza della Giunta regionale, all'Assessore alla Sanità della Regione Calabria.

Si inserisca sul sito internet istituzionale.

Si comunichi al C.S.M. ed ai RID distrettuali.

Paola, 25.6.2020

Il Presidente del Tribunale

Paola Del Giudice



TRIBUNALE DI PAOLA  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
Paola, 25/6/2020



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Maria Antonietta BUSTAFFA